



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

ROSA MARIA DI VIRGILIO	Presidente
ALDO CARRATO	Consigliere
PATRIZIA PAPA	Consigliere
ANTONIO SCARPA	Consigliere
REMO CAPONI	Consigliere Rel.

Oggetto:

CONTRATTO

D'OPERA

PU 24/6/2022

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 16612/2017, proposto da:

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliato in ^(a) (omissis) ,

presso lo studio dell'Avv. (omissis) , che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

(omissis) .r.l. e CONCORDATO PREVENTIVO 59/2012 (omissis)

r.l., elettivamente domiciliati in Roma, Via Vigliena 2, presso lo studio dell'Avv. (omissis) , che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI ROMA n. 2607/2017 depositata il 20/4/2017, notificata il 3/5/2017.



Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 24/6/2022 dal Cons.
REMO CAPONI;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale PAOLA D'OVIDIO che ha concluso per il rigetto
del ricorso;

udite le parti nelle persone degli Avv.ti (omissis) per la
parte ricorrente e dell'Avv. (omissis) per le parti controricorrenti.

FATTI DI CAUSA

L'Avv. (omissis) (omissis) a proposto ricorso in cassazione avverso la
sentenza della Corte di appello di Roma di inammissibilità del suo ap-
pello contro la pronuncia del giudice di primo grado di rigetto della sua
domanda di condanna al pagamento di onorario professionale nei con-
fronti della società (omissis) s.r.l., e dell'intervenuto Concordato
preventivo di (omissis) s.r.l.

Costui aveva agito nel 2014 con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. per
vedersi riconosciuto il proprio credito professionale dell'importo di
769.660,74 Euro. Infatti, nonostante la costituzione in mora, esso non
era stato ammesso nella procedura di concordato preventivo presen-
tata da (omissis)

Il giudice di primo grado aveva ritenuto che l'attore non avesse dato
prova della stipulazione di un contratto di opera professionale con la
convenuta. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che, a seguito
dell'entrata in vigore del d. lgs. 150/2011, debbano essere trattate con
il rito previsto dall'art. 14 d. lgs. cit. sia i giudizi in cui si discute solo
dell'entità del compenso dovuto al professionista, sia quelli in cui si
discute anche la fondatezza della pretesa. Pertanto, ha ritenuto che
l'ordinanza definitiva di primo grado non sia appellabile, così come pre-
visto dall'art. 14, co. 4 d.lgs. cit.



Il ricorso in cassazione è affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste (omissis) on controricorso, pure illustrato da memoria, mentre il Concordato preventivo di (omissis) è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 702-*quater* c.p.c. e dell'art. 14, co. 4 d.lgs. 150/2011 per avere la Corte di appello ritenuto non appellabile l'ordinanza che ha definito in primo grado un giudizio introdotto ex art. 702-*bis* c.p.c., non già ex art. 28 l. 794/1942.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 702-*quater* c.p.c. e dell'art. 14, co. 4 d.lgs. 150/2011 per avere la Corte di appello ritenuto non appellabile l'ordinanza che ha definito in primo grado un giudizio in cui controverso è l'*an*, non solo il *quantum* del compenso dovuto all'avvocato per prestazioni professionali in materia civile.

Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c., si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 702-*quater* c.p.c. e dell'art. 14, co. 4 d.lgs. 150/2011 per avere la Corte di appello ritenuto non appellabile l'ordinanza che ha definito in primo grado un giudizio in cui controverso è il compenso dovuto all'avvocato per prestazioni professionali in materia stragiudiziale e non giudiziale.

2. - Per ragioni di priorità logica, si antepone l'esame del terzo motivo.

In primo luogo, è da conoscere l'eccezione d'inammissibilità del motivo proposta da parte controricorrente per essersi la ricorrente riferita al carattere stragiudiziale delle prestazioni per la prima volta in questa sede, senza mettere questa Corte in condizione di verificare tale carattere.



L'eccezione è infondata. Fin dal ricorso introduttivo la parte ricorrente ha posto a fondamento della propria domanda l'attività professionale svolta in relazione a «contratti risolutivi» di una serie di contratti, allegazione sufficientemente riprodotta nel ricorso in cassazione (p. 22 s.), giacché ai fini del rispetto del canone di autosufficienza (*rectius*, di «specificazione» ex art. 366. n. 6 c.p.c.) è sovrabbondante, quindi controproducente, la riproduzione integrale dell'atto o del documento su cui il motivo di ricorso si fonda.

Passando al merito, il terzo motivo di ricorso è fondato. Il nuovo testo dell'art. 28 l. 794/1942, sostituito dal d.lgs. 150/2011 dispone che: «Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. c.p.c., procede ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011». A sua volta, l'art. 14 d.lgs. 150/2011 prevede che: «(1) Le controversie previste dall'art. 28 l. 794/1942 e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 c.p.c. contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. (2) È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. (3) Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. (4) L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile».

In materia, attualmente, la pronuncia di riferimento è Cass. SU 4485/2018, di cui si riporta il brano rilevante (tratto da p. 10 s., paragrafo n. 3.2): «Il confronto fra le due norme [vecchio e nuovo testo dell'art. 28 cit.] evidenzia che la controversia oggetto del disposto normativo è rimasta individuata nei medesimi termini. Si tratta — secondo



un'esegesi consolidata - di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato [...] chiede la 'liquidazione' delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano 'in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale' [...], *restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura*, [il corsivo è nostro] quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali».

Il Collegio intende dare continuità a tale indirizzo (come già hanno fatto altre pronunce, tra le quali, cfr. Cass. 15220/2022, 40829/2021). In base alla prospettazione della parte ricorrente, l'attività stragiudiziale allegata a fondamento della pretesa alla corresponsione del compenso dedotta in giudizio esibisce carattere di autonomia rispetto all'attività giudiziale, cosicché è escluso che alla controversia *de qua* si applichi l'art. 14 d.lgs. 150/2011.

In conclusione, il terzo motivo del ricorso è accolto.

3. – Poiché l'errore compiuto dalla Corte d'appello ha integralmente escluso lo svolgimento del processo nel merito in secondo grado, il Collegio ravvede i presupposti per pronunciare l'assorbimento del primo e del secondo motivo del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione; dichiara assorbiti il primo e il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, cui demanda altresì la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.



Così deciso in Roma, il 24/6/2022.

Il Relatore

REMO CAPONI

Il Presidente

ROSA MARIA DI VIRGILIO

